

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 192 del 28/11/2017

OGGETTO: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROCEDIMENTO ARCH. GILBERTO BONACCORSO /
COMUNE A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19917/17 .

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 13,15
nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori
assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Carrocetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Salanitra avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Foti Benedetto</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Baldanza Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa GIUSEPPINA MARIA CAMMARERI

D.ssa Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 210 del 28.11.2017 Registro Generale

OGGETTO: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROCEDIMENTO ARCH. GILBERTO BONACCORSO / COMUNE.

PREMESSO che con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19917 depositata il 09/08/2017, è stato accolto il Ricorso proposto dall'Avv. Benedetto Palazzo nell'interesse del Comune di San Fratello, avverso la sentenza n. 1444/2014 della Corte d'Appello di Palermo, statuendo che il lodo arbitrale sorto in seguito alla controversia sorta tra l'arch. Gilberto Bonaccorso e questo Ente, è stato dichiarato nullo per inesistenza della clausola arbitrale, rinviando alla Corte d'Appello di Palermo per la pronuncia nel merito.

CHE con nota del 10/08/2017, prot. n. 6788, l'avv. Benedetto Palazzo, comunica che il giudizio di rinvio da intraprendere sarà finalizzato alla presa d'atto dei principi statuiti nella sopra citata sentenza ed alla formale conclusiva dichiarazione di nullità del Lodo Arbitrale, annullando le pretese milionarie che l'arch. Bonaccorso ha avanzato nei confronti del Comune di San Fratello.

CONSIDERATO che per proporre giudizio di riassunzione contro l'arch. Bonaccorso occorre provvedere, in atto, al pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo della causa pari ad € 1.850,00, giusta nota dell'Avv. Benedetto Palazzo, prot. n. 10148 del 23/11/2017.

RITENUTO di dovere assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.850,00.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 23/97, n. 23/98 e n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.850,00 con imputazione al servizio 1-01-8-03-03 competenza, al fine di provvedere alla adozione dei provvedimenti consequenziali per il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo della causa di riassunzione contro l'arch. Bon accorso.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Procedimento

Salvino Maria Teresa

Il Proponente

[Firma]

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Data 28-11-2017

IL RESPONSABILE

Salvo Maria Teresa

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere : favorevole.

Data 28-11-17

IL RESPONSABILE

Rubino Antonino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € 1.850,00 al codice _____
al capitolo 1-01-8-03-03 Impegno n. _____ del bilancio anno 2017

Data 28-11-17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Rubino Antonino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n. 142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.E.F.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

ce verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto



Il Segretario Comunale



Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio


ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 28/11/2017 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale





199.17/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

C. V. 201

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

ARBITRATO LODO
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Cd. 19/05/2017 - CC.

R.G.N. 23399/2015

Rep.

hon 19917

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23399-2015 proposto da:

COMUNE SAN FRATUOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI, 14, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COCCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO PALAZZO;

- *ricorrente* -

contro

BONACCORSO GILBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA BONFIGLIO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1444/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2014;

lu

Copia con tutti i fini del art. 133 c.p.c.

fnw

5587
TE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Rilevato che:

Il Comune di San Fratello (ME) domanda la cassazione della sentenza n. 1444, pubblicata in data 19 settembre 2014, con cui la Corte di appello di Palermo ha respinto il suo appello avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto l'opposizione avverso il precetto notificatogli in data 16 marzo 2009 ad istanza di Bonaccorso Gilberto in forza di lodo arbitrale esecutivo.

Bonaccorso Gilberto resiste con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce la nullità della sentenza lamentando la sostanziale mancanza di motivazione sulla ritenuta sanabilità della nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria.

Con il secondo motivo il Comune lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che la sua partecipazione al procedimento arbitrale senza nulla eccepire avesse sanato la nullità derivante dall'invalidità della clausola compromissoria.

Il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria e nel merito ne ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

L'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente è infondata, posto che il ricorso, notificato in data 15 settembre 2015, risulta depositato in cancelleria in data 2 ottobre 2015 – quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c. – atteso che la data indicata dal Bonaccorso (13 ottobre 2015) non è quella di deposito bensì quella di iscrizione a ruolo, che con ogni evidenza non rileva al fine che ne occupa.

Il ricorso è fondato.

La *ratio decidendi* della Corte di appello è basata sull'affermazione che la «irregolarità» del contratto denunciata dal Comune darebbe luogo a «nullità sanabile» e non a inesistenza, con la conseguenza che il vizio relativo andrebbe denunciato con tempestiva impugnazione del lodo e rimarrebbe sanato dalla partecipazione al procedimento arbitrale del Comune medesimo; procedimento che sarebbe stato infine definitivamente accettato in un parallelo giudizio tra le stesse parti, concluso con la sentenza n. 285/2014 della Corte di appello di Palermo.

Questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, ha affermato che ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie; infatti, rilevando ai fini dell'accertamento della *potestas iudicandi* degli arbitri, l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata

agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7649 del 28/03/2007); né tale motivo di nullità può ritenersi soggetto a sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione, atteso che è stato altresì affermato che diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 c.p.c., nel caso - equiparabile ad inesistenza del lodo - di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 c.p.c., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio (Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006); né la nullità può ritenersi sanata dal comportamento delle parti in sede di arbitrato, posto che è stato precisato che in ipotesi di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829 comma primo n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, *in subiecta materia*, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale (Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000); né infine può invocarsi un effetto pregiudicante del parallelo giudizio svoltosi tra le

parti, atteso che la sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Patti, quand'anche qualificabile come pronuncia di merito, non ha avuto affatto ad oggetto la validità della clausola compromissoria, ma si è limitata a statuire sulla competenza degli arbitri; né tampoco effetto analogo può avere la sentenza di questa Corte n. 23176/2015, richiamata dal controricorrente in memoria, atteso che la stessa ha avuto per oggetto la questione della competenza degli arbitri a decidere il giudizio e non la validità della clausola compromissoria.


Dunque la sentenza va cassata affinché il giudice di rinvio, applicando i citati principi di diritto e ritenuta proponibile l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria, proceda all'esame nel merito della relativa questione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Il presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del - 9 AGO 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI



Da "benedettopalazzo@pecavvpa.it" <benedettopalazzo@pecavvpa.it>

A "Com. San Fratello" <comunesanfratello@pec.it>

Data giovedì 10 agosto 2017 - 08:52

Ricorso per Cassazione contro Bonaccorso R.G. 23399/15

Alla c.a del Sindaco

Per quanto in oggetto, comunico che con ordinanza/sentenza di ieri 9 agosto la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune affermando, nei chiari principi di diritto enunciati, che il lodo arbitrale è nullo per inesistenza della clausola arbitrale, così rinviando alla Corte d'appello di Palermo per la pronuncia nel merito in ordine alla predetta questione.

Posso anticipare sin d'ora che la sentenza della Corte d'Appello cassata conteneva già l'affermazione dell'inesistenza della clausola arbitrale, e pertanto il giudizio di rinvio, che mi appresto ad azionare, sarà finalizzato alla presa d'atto dei testuali principi statuiti dalla Suprema Corte ed alla formale e conclusiva dichiarazione di nullità del lodo arbitrale.

Dal punto di vista sostanziale, dunque, le pretese milionarie che il Bonaccorso ha avanzato in forza del lodo possono definitivamente ritenersi sin d'ora poste nel nulla, ed il Comune definitivamente liberato da tale pesante incombenza.

Distinti saluti

Avv. B. Palazzo

Studio Legale

Avv. Benedetto Palazzo

patrocinante in cassazione

90141 - Palermo, Via G. Carducci, 6

tel e fax 091 333876 - mob. 3289177246



Scud. Sel.

Da "benedettopalazzo@pecavvpa.it" <benedettopalazzo@pecavvpa.it>

A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>

Data giovedì 23 novembre 2017 - 12:34

giudizio di riassunzione contro Bonaccorso

Alla c.a. della dott.ssa Salerno

Come anticipato telefonicamente, le chiedo di provvedere ad anticiparmi, con urgenza, la somma di € 1850, occorrente per il c.u. di iscrizione a ruolo della causa in oggetto, a seguito della sentenza di Cassazione 19917/17, che dovrò fare lunedì prossimo.

. Distinti saluti

. Avv. B. Palazzo



SALERNO. SIMONE